

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice di comportamento dei dipendenti del MIUR

Lo statuto dei lavoratori prevede che le norme disciplinari (infrazioni, sanzioni e procedure) debbano essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante l'affissione in un luogo accessibile a tutti.

L'art. 68, c. 2 del [D.lgs. 150 del 27.10.2009](#) (attuazione della legge delega 15/2009), in materia di norme disciplinari, ha previsto che **la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione dei documenti sottoelencati equivale alla loro affissione presso l'ingresso della sede di lavoro.**

[Circolare Funzione Pubblica n. 14 del 23.12.2010](#), OGGETTO: d.lgs. n. 150 del 2009 – disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative.

L'art. 17 del [DPR 62/2013](#) prevede la pubblicazione del Codice di Comportamento sul sito internet istituzionale e sulla rete intranet . Il suddetto Codice viene pertanto pubblicato in [allegato](#).

Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR

DM 30 giugno 2014, n. 525

Con **decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525** è stato approvato il **Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR**, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"*, integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano a tutto il personale dipendente e in servizio presso il MIUR (Amministrazione centrale e periferica), ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. I doveri di comportamento e gli obblighi di condotta del Codice si applicano, inoltre, ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività all'interno del Ministero o presso gli USR.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Consulta:

- [DM 30 Giugno 2014, n.525](#)
- [Codice di Comportamento dipendenti MIUR](#)

Si pubblica inoltre la raccolta delle normativa vigente in materia disciplinare e di comportamento dei dipendenti della P.A.:

[Modifiche al procedimento disciplinare introdotte dalla novella del D.Lgs. 165/01 ad opera del D.Lgs. 75/2017](#)

modifiche ed integrazioni al T.U. 165/2001.

Numerose, in particolare, sono le novità concernenti il rapporto di lavoro ed il procedimento disciplinare.

Di particolare rilievo risultano essere:

- a) i nuovi termini del procedimento disciplinare;**
- b) l'espressa previsione della competenza dei dirigenti scolastici nell'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni;**
- c) doverosità delle comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.**

Come noto, il recente D. Lgs 75 ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al T.U. 165/2001.

Numerose, in particolare, sono le novità concernenti il rapporto di lavoro ed il procedimento disciplinare.

Di particolare rilievo risultano essere:

- a) i nuovi termini del procedimento disciplinare;**
- b) l'espressa previsione della competenza dei dirigenti scolastici nell'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni;**
- c) doverosità delle comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.**

In riferimento alla **lett. a)** si elencano, qui di seguito, **i termini del procedimento disciplinare come riformati**: la contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque **non oltre 30 giorni** dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di **almeno 20 giorni**; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, **entro 120 giorni dalla contestazione** d'addebito.

Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei termini del procedimento in funzione dell'organismo procedente.

In riferimento alla **lett. b)** si richiama l'attenzione, in particolare, sull'**introduzione del comma 9-quater nell'art. 55 bis, che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale.**

- **D. Lgs. n. 116 del 20 giugno 2016** che apporta modificazioni all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alla "*falsa attestazione della presenza in servizio*"
- [Sintesi – Artt. 55-55sexies del D.Lgs. 165/01 aggiornati dopo il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75.](#)
- **PERSONALE ATA** (Artt. 92, 93, 94, 95 del CCNL 29.11.2007);
- **DOCENTI** (art. 91 CCNL 29.11.2007 e artt 492 e sino al 499 del D.Lgs 297/94 e D.lgs. 297/94);

- **D. Lgs. 165/2001** ([dall'art. 53 sino al 55 septies](#))
- **D.Lgs. 150/2009**([Capo V – sanzioni disciplinari – art. dal 67 al 73](#))
- [CIRC MIUR n.88 – Prot. 3308 – 8 novembre 2010](#)
- [CIRC MIUR – Prot. 0003310 – 8 novembre 2010](#)